

Polizza n. 78735445

Condizioni di assicurazione

per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi compreso il mancato uso dei locali, purché conseguenti a sinistri indennizzabile a termini di Polizza. La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;

per i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro che si trovano in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;

per i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato, ad esclusione di quelli di pertinenza degli impianti sportivi e salvo quanto previsto dalle specifiche Condizioni Speciali. La presente garanzia è prestata con applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza per ogni veicolo danneggiato;

per i danni derivanti da proprietà e manutenzione di insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale;

per i danni cagionati a Terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati, da parte di sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di un evento improvviso e accidentale, dagli insediamenti nei quali l'Assicurato svolge la sua attività. La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;

per i danni derivanti dalla gestione di bar annessi all'attività principale nonché la proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione delle bevande;

per i danni cagionati da cibo o bevande somministrati o smerciati presso i locali in cui si svolge l'attività assicurata, escluso l'eventuale ristorante, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'Assicurazione, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia è prestata per i danni dovuti a vizio originario del prodotto;

per i danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e cani; per i danni provocati da cani, la presente garanzia è prestata previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;

per i danni derivanti dalla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. La presente garanzia è prestata anche la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

per i danni derivanti dalla partecipazione a mostre, fiere e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;

per i danni derivanti da servizi sanitari prestati in ambulatori e infermeria e posti di pronto soccorso esercitati nell'ambito dell'attività assicurata compresa la responsabilità personale, esclusa quella professionale, dei sanitari e degli addetti al servizio.

Qualora le attività vengano svolte da terzi, l'Assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato quale committente delle attività stesse: in questo caso e a parziale deroga dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Nel caso in cui le attività siano svolte presso terzi l'Assicurazione comprende:

i danni alle Cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume e peso, non possano essere rimosse;

i danni a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.